

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 119)

DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(LEONE)

di concerto col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 1963

Concessione di un contributo straordinario di un miliardo di lire al Consiglio nazionale delle ricerche per le spese di funzionamento sostenute durante l'esercizio finanziario 1962-63

ONOREVOLI SENATORI. — Il contributo di 8 miliardi di lire concesso dallo Stato al Consiglio nazionale delle ricerche per le spese di funzionamento relative all'esercizio 1962-63 non è stato sufficiente a fronteggiare i maggiori oneri sostenuti dall'Istituto in dipendenza dei nuovi e più vasti compiti di studio e di ricerca scientifica da esso svolti.

Nel quadro di tale attività, che mira ad inserire il nostro Paese tra quelli scientificamente più progrediti, il Consiglio nazionale delle ricerche ha dato vigoroso impulso a varie iniziative che trovano ampia possibilità di realizzazione e rispondono a scelte prioritarie meditate. Trattasi di iniziative nei settori delle macchine pensanti e delle calcolatrici, della biofisica e della genetica, delle fonti di energia, della fisica dell'atmo-

sfera, della chimica delle macromolecole, della cancerologia, della virologia, della enzimologia, dei composti organici naturali, della fisica delle microonde e in altri campi non meno importanti.

Per consentire al Consiglio nazionale delle ricerche la realizzazione delle cennate attività che rispondono ad esigenze fondamentali di ricerca, si è ravvisata la necessità di disporre una nuova assegnazione di fondi. È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge che autorizza la concessione al Consiglio nazionale delle ricerche, per l'esercizio 1962-63, di un contributo straordinario di un miliardo di lire.

La spesa farà carico al capitolo n. 562 del bilancio del Ministero del tesoro, destinato a fronteggiare gli oneri relativi ai provvedimenti legislativi in corso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di un miliardo di lire a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per far fronte ai maggiori oneri sostenuti nell'espletamento di nuovi compiti di studio e di ricerca scientifica e tecnica durante l'esercizio finanziario 1962-63.

Art. 2.

L'onere di un miliardo derivante dall'attuazione della presente legge farà carico sul capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.